



COMUNE DI CECINA
Provincia di Livorno

Settore Programmazione e Governo del Territorio

OGGETTO Sostituzione di pavimentazione in linoleum presso l'asilo nido
Pollicino in via G. B. Vico

COMMITTENTE: Comune di Cecina

QUADERNO D'ONERI

Progettista
ing. Michela Carrai

Il Gruppo di lavoro
P.I. Dino Furini
Andrea Gasperini

Cecina, Luglio 2022

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto dei lavori ha per oggetto gli "Sostituzione di pavimentazione in linoleum presso l'asilo nido Pollicino in via G. B. Vico"

I lavori oggetto dell'appalto consistono principalmente in:

- Rimozione e trasporto a discarica dell'attuale pavimentazione in linoleum esistente F. e P. o. di n. 2 sistemi di illuminazione per attraversamenti pedonali
- Ripristino e nuova rasatura sottofondo con prodotti tipo MAPEI o similari, per dare il piano di posa adatto alla posa della nuova pavimentazione
- Fornitura e posa di pavimento in linoleum tipo Tarkett VENETO XF2 spessore mm 2,5 fornito in rotoli h cm 200, Classe di reazione al fuoco Cfl-S1, incollato sul sottofondo precedentemente rasato e compreso la saldatura dei teli con cordolo in linoleum
- fornitura e posa di battiscopa in pvc

ART.2 - AMMONTARE DEI LAVORI

L'importo complessivo degli interventi compresi nel presente appalto ammonta ad € 7.880,00 (settemilaottocentoottanta/00), come risulta dal seguente prospetto:

a) Importo lavorazioni (compreso oneri della sicurezza)	€	7.880,00
b) Somme a disposizione:		
IVA 22%	€	1.733,50
SOMMANO a)+b)	€	9.613,60

L'importo lavori pertanto risulterà pari ad € 7.880,00 (compreso oneri della sicurezza) oltre I.v.a. 22%.

ART.3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - STIMA E DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA

L'ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto.

La giusta offerta è formulata dall'appaltatore con propri calcoli di stima, sulla base della sua organizzazione di impresa e della natura, forma, dimensione delle opere così come individuate dagli allegati tecnici al contratto.

ART.4 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La ditta esecutrice avrà l'obbligo:

- di redigere il Piano operativo per la sicurezza (POS) ai sensi del D.Lgs. 09.04.08, n. 81;
- di osservare ogni norma di legge o regolamento vigente o emanata in corso d'opera, in particolare per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09.04.08, n. 81

“Testo unico normativo per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”;

- di predisporre idonea cartellonistica atta a regolamentare la circolazione degli automezzi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ed a garantire la sicurezza della percorrenza stradale e pedonale. In particolare deve essere recintata l'area di cantiere durante l'esecuzione della posa in opera ed è obbligatoria la posa di segnaletica stradale di cantiere o, eventualmente, l'utilizzo di movieri o l'utilizzo di un semaforo per consentire il senso unico alternato.

L'esecuzione dovrà obbligatoriamente avvenire previa eventuale richiesta di relativa ordinanza di divieto di sosta e regolamentazione della circolazione stradale da richiedere al Comando di Polizia Municipale.

Gli interventi suddetti dovranno in ogni caso essere eseguiti rispettando le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori e dai collaboratori da lui formalmente designati.

ART.5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo con scambio di lettere commerciali

ART.6 - OSSERVANZA DI LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di osservare oltre che il presente Quaderno d'oneri, il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento approvato con D.P.R n.207 del 5/10/2010 nelle parti ancora in vigore, il D.M. n°49 del 7 marzo 2018, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento che abbiano comunque applicabilità con i lavori in oggetto. Inoltre la ditta è tenuta all'osservanza del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. nonché i Decreti e le ordinanze in vigore inerenti le norme di prevenzione dal contagio Covid 19 negli ambienti di lavoro.

ART.7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

L'appaltatore è tenuto ad ultimare i lavori in giorni **10 (dieci)** consecutivi dalla redazione del verbale di consegna dei lavori e comunque entro e non oltre il 10/09/2022. Nel caso di ritardo a lui imputabile, oltre al rimborso delle spese di assistenza sostenute dall'Amministrazione, egli deve sottostare al pagamento di una penale. In relazione a quanto previsto dall'art. 43 d.P.R. 207/2010 ed in assenza di ulteriori specifiche la penale prevista in caso di ritardo è pari a: **1 (uno) per mille**, dell'ammontare netto contrattuale complessivo (comprensivo degli oneri di sicurezza.) per ogni giorno di ritardo.

ART.8 - GARANZIE

Sia in fase di presentazione dell'offerta che nel caso di aggiudicazione dei lavori la ditta concorrente e/o appaltatrice dovrà provvedere a presentare tutte le garanzie e coperture assicurative previste all'art. 103 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.9 - PAGAMENTI

Si provvederà al pagamento del corrispettivo in unica soluzione a presentazione della fattura elettronica.

ART.10 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro 60 giorni dalla data di ultimazione lavori.

ART.11 - REVISIONE PREZZI

Poiché l'avvio della procedura di aggiudicazione del presente contratto è successivo al 27 gennaio 2022, data di entrata in vigore del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, sino al 31 dicembre 2023, è riconosciuta la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del citato D.L. n. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 1, secondo la disciplina contrattuale di seguito riportata. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, è fatto riferimento al sopra citato art. 29.

Qualora in corso di esecuzione del presente contratto sia intervenuta una variazione, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei beni e/o servizi compresi nell'appalto in misura non inferiore al 10% e tale da comportare un aumento o una diminuzione di almeno il 10% dell'importo complessivo contrattuale nonché da alterare significativamente l'originario equilibrio negoziale, l'appaltatore può chiedere la riconduzione ad equità del sinallagma o formalizzare l'istanza di revisione del prezzo contrattuale, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza stessa. A tal fine, l'appaltatore trasmette, via posta elettronica certificata, alla stazione appaltante apposita richiesta scritta, nella quale indica i motivi a sostegno della richiesta e quantifica la variazione, corredandola di tutti i documenti necessari ed utili a comprovare quanto richiesto, ivi compreso l'eventuale accertamento dell'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo al presente contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (solo per i contratti nei settori merceologici in cui opera l'autorità indipendente).

In caso di variazione in diminuzione, la stazione appaltante può provvedere anche d'ufficio, instaurando apposito contraddittorio con l'appaltatore.

Il RUP, con il supporto del DL ove presente, verifica le variazioni percentuali non inferiori al 10% dei prezzi unitari dei beni e/o servizi compresi nell'appalto e la loro incidenza sull'importo complessivo contrattuale nel limite minimo del 10% di quest'ultimo; a tal fine può consultare indici o specifiche rilevazioni ISTAT, prezzi ufficiali, eventuali accertamenti dell'autorità indipendente oppure condurre apposite e mirate indagini presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Le risultanze di questa attività istruttoria sono riportate in apposita relazione, che il RUP trasmette alla stazione appaltante.

La stazione appaltante, con provvedimento motivato, si pronuncia sull'istanza presentata dall'appaltatore entro sessanta giorni, fatte salve le eventuali sospensioni connesse a necessità istruttorie. Nel provvedimento, in caso di accoglimento, è determinato l'importo riconosciuto e approvata la modifica contrattuale. Qualora non si pervenga all'accordo sulla richiesta, le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile.

Non possono essere oggetto di revisione i corrispettivi per i beni e/o servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Fermo restando il necessario realizzarsi di un significativo disequilibrio contrattuale quale presupposto per la revisione del prezzo, le variazioni sono comunque valutate se non inferiori al 10% del singolo prezzo unitario del bene/servizio oggetto del presente contratto, per la parte eccedente il 10% dell'importo complessivo contrattuale originario ed eventualmente riconosciute in misura non superiore all'80%.

Le somme riconosciute ai sensi del presente articolo non sono soggette al ribasso di gara e sono al netto di eventuali importi precedentemente accordati.

La presentazione dell'istanza di revisione del corrispettivo non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né per la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 12 – CONTROVERSIE

In caso di controversie è sempre competente il Foro di Livorno.

ART 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente atto, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.